



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

*Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici
Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori autostradali*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare, l'articolo 8 che, al comma 5, dispone che i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea e l'articolo 48, relativo alle *“semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, successive modificazioni, che dispone che *“per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovie del Sole), Venezia-Torino (Ciclovie VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovie dell'acquedotto pugliese), Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovie del Garda, ciclovie Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovie Sardegna, ciclovie Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovie Tirrenica e ciclovie Adriatiche, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo”* e, al terzo periodo, dispone che i progetti e gli interventi relativi alle ciclovie turistiche sono individuati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante: *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”* e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera a), che ha disposto una riduzione di spesa per l'anno finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilità complessive previste dal citato articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 144, che, per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della citata legge n. 208 del 2015, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della predetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel cui riparto sono previste ulteriori somme per il finanziamento della mobilità ciclistica per un importo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2019, euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, euro 25.000.000,00 per l'anno 2021, euro 15.000.000,00 per l'anno 2022, euro 15.000.000,00 per l'anno 2023, euro 30.000.000,00 per l'anno 2024, euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000,00 per l'anno 2026, allocati sul capitolo 7582 PG 3;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: “*Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 95, che ha istituito un fondo la cui ripartizione prevede il rifinanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica per un importo di euro 3.604.458,00 per l’anno 2019, euro 3.000.000,00 per l’anno 2020, euro 800.000,00 per l’anno 2021, euro 5.000.000,00 per l’anno 2022, euro 5.226.598,00 per l’anno 2023, euro 5.291.640,00 per l’anno 2024, euro 5.365.975,00 per l’anno 2025, euro 5.156.910,00 per l’anno 2026, euro 5.616.852,00 per l’anno 2027, euro 5.760.873,00 per l’anno 2028, euro 6.318.377,00 per l’anno 2029, euro 6.504.212,00 per l’anno 2030, euro 6.508.858,00 per l’anno 2031, euro 6.508.858,00 per l’anno 2032, euro 6.109.313,00 per l’anno 2033, allocati sul capitolo 7582 PG 4;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, 29 novembre 2018, n. 517, registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2018 al n. 1–3025, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015, che individua i progetti e gli interventi relativi al sistema nazionale di ciclovie turistiche, definisce e ripartisce le risorse relative alle annualità 2016-2017-2018-2019, pari ad euro 161.780.679,60, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché per successive fasi di progettazione ed esecuzione dei primi lotti funzionali per tutte le ciclovie turistiche;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 3 del citato decreto n. 517 del 29 novembre 2018 prevede che le risorse relative alle ulteriori annualità 2020-2021-2022-2023-2024 sono ripartite con apposito decreto, d’intesa con la Conferenza Unificata, da destinare alla realizzazione di ulteriori lotti funzionali nell’ambito del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle ciclovie nazionali ad eccezione della Ciclovía GRAB di Roma, che è finanziata per intero, imputando l’onere della spesa relativa alla quota finale, pari a euro 2.706.453,43, a valere sull’annualità 2020;

CONSIDERATO che sul capitolo 7582 PG 1 risultano disponibili nell’annualità 2021 euro 7.293.546,57 quali residui 2020 di lett. f), al netto del suddetto importo di euro 2.706.453,43 destinati alla Ciclovía GRAB;

VISTO il decreto 31 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di “*Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021*” in ottemperanza al quale le risorse dell’esercizio 2019 sono state rimodulate in funzione della effettiva esigibilità e trasferite all’esercizio 2021;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo n. 283 del 20 luglio 2020 che ha modificato il citato decreto n. 517

del 29 novembre 2018, rimodulando le risorse già programmate e allocate sul capitolo 7582 PG 1, in relazione allo stato effettivo di avanzamento degli interventi previsti;

VISTO quanto esplicitato nel paragrafo *“B.5 Servizi” dell’allegato 4 “Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione per la realizzazione del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT)”* al decreto n. 517/2018, laddove si indica che *“lungo il percorso delle ciclovie turistiche del SNCT o loro singoli tronchi devono essere garantiti alcuni servizi, affinché le stesse possano essere fruibili in sicurezza e con piacevolezza, per le diverse tipologie di utenti”*, prevedendo in particolare *“tecnologie smart”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, nell’ambito del programma di investimenti e riforme Next Generation EU, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato con la disciplina del REGOLAMENTO (UE) 2021/241, che, nell’ambito della Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica. Componente M2C2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile. Investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica, assegna l’importo complessivo di euro 600.000.000,00 alla realizzazione della rete nazionale delle ciclovie;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN 13 luglio 2021 n.10160/21, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la misura M2C2 - Investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica che prevede una dotazione di 600 milioni di euro per la realizzazione di due diversi subinvestimenti relativi rispettivamente a: a) *“Ciclovie urbane”* per il quale si prevede, entro il 2023, la costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e, entro il giugno 2026, la costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane (vale a dire in comuni con più di 50 000 abitanti), e b) *“Ciclovie turistiche”* per il quale si prevede, entro il giugno 2026, la costruzione di almeno 1.235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2021, n. 229, Tabella B – *“PNRR Italia – contributi finanziari e ripartizione rate semestrali”* obiettivo numero M2C2-23 che, per la realizzazione del sub-investimento delle *“Ciclovie turistiche”* assegna l’importo complessivo di euro 400.000.000,00 di cui euro 150.000.000,00 quali fondi statali a legislazione vigente ed euro 250.000.000,00 derivanti dal dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF);

CONSIDERATO che il principio di «non arrecare un danno significativo» è definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 6), del Regolamento (UE) 2021/21, come segue: *“non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: *“Codice dei contratti pubblici”*, e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 6 marzo 2021, con il quale è stato emanato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 115, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n.190 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;

VISTI i Protocolli di Intesa sottoscritti fra il Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili e le Regioni/Province Autonome interessate da ciascuna delle ciclovie del sistema nazionale;

VISTA la nota n. 313767 del 12 luglio 2021 con la quale la Regione Calabria, in qualità di capofila della Ciclovia Magna Grecia, ha trasmesso la richiesta di modifica dell'Allegato 3 – Percorsi ciclovie turistiche al decreto n. 517/2018 con l'inserimento dei nuovi punti di inizio e fine del percorso della Ciclovia Magna Grecia corrispondenti, rispettivamente, a Metaponto (Basilicata) e a Pozzallo (Sicilia), nonché le note pervenute per email il 29 novembre 2021 dalle Regioni Calabria, Basilicata e Sicilia con le quali si evidenzia la presenza dell'ulteriore ramo della Ciclovia Magna Grecia: Maratea-Lagonegro-Sibari;

VISTO che, nell'ambito dell'Investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica ricompreso nella componente *“M2C2.4 Sviluppare un trasporto locale più sostenibile”* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR), trasmesso alla Commissione Europea il 30 aprile 2021, è indicato che la *“misura ha anche l’obiettivo di migliorare la coesione sociale a livello nazionale, con il 50 per cento delle risorse destinate alla Regioni del Sud”*;

CONSIDERATO che la Ciclovia Adriatica è caratterizzata da uno sviluppo chilometrico complessivamente rilevante che coinvolge un numero di regioni maggiore rispetto alle altre ciclovie e che di queste regioni la metà ricade nei territori del Mezzogiorno che sono destinatarie del 50% delle risorse e che, per garantire il rispetto del vincolo del 50 per cento citato nel precedente visto, le risorse dedicate a questa Ciclovia devono essere destinate quasi esclusivamente al finanziamento di tratti che coinvolgono le regioni del Mezzogiorno;

CONSIDERATO che è necessario consentire alla Regione Marche di realizzare un tratto di ciclovia funzionale e significativo all’interno della stessa regione, rispetto all’intero sviluppo dell’intervento, nel limite complessivo di 27.500.000 euro;

CONSIDERATO che sono pervenute richieste di finanziamento, meritevoli di accoglimento, da parte della Regione Umbria, nota n. 0148019 - 2021 del 10/08/2021, Regione Valle d’Aosta, nota n. 2021/0016440/82.00.00 del 21/12/2021, Regione Campania nota n. PG/2021/0635065 del 20/12/2021, Provincia Autonoma di Bolzano, nota n. 29988 del 5 agosto 2021, per ciclovie insistenti nelle predette regioni che allo stato non possono essere soddisfatte per mancanza della documentazione progettuale relativa;

CONSIDERATO che al fine di prevedere accessi diretti alla rete del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche da parte del turismo proveniente dall’Europa, si rende necessario realizzare ciclovie di interconnessione con quelle della rete europea, nonché realizzare un collegamento fra la costa tirrenica e quella adriatica, nella prospettiva di una configurazione spaziale a rete, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2, con un percorso trasversale attraverso la Regione Umbria, dando continuità baricentrica al SNCT;

RITENUTO, di conseguenza, che il finanziamento nel limite massimo di euro 68.500.000,00 potrà essere valorizzato previa valutazione istruttoria del progetto di fattibilità tecnicoeconomica che dovrà essere presentato dalle Regioni Umbria, Valle d’Aosta, Campania e Provincia Autonoma di Bolzano entro il 31 dicembre 2022;

RITENUTO necessario provvedere alla ripartizione delle risorse al fine del raggiungimento dell’obiettivo/traguardo come stabilito dal PNRR e definito nella tabella B del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021;

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la Circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021;

CONSIDERATO che il punto 7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 prevede che *“Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea.”*;

ACQUISITA l'intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 2 dicembre 2021, rep. Atti n. 204/CU;

VISTO il DPCM del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 26 settembre 2021, reg. 1 foglio n.2816, con il quale è stato conferito al dott. Felice Morisco l'incarico di funzione dirigenziale di livello

generale della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali incardinata nell'ambito del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali di trasporto a rete, informativi e statistici, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DM 30 novembre 2021 n.481, con il quale sono stati individuati e definiti i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro del Turismo del 12 gennaio 2022;

CONSIDERATO che il richiamato decreto interministeriale all'articolo 8 punto 3) e punto 4) consente di rimodulare con provvedimento Direttoriale della Direzione per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, i Piani di riparto tra ciclovie di cui agli allegati 1 e 2 dello stesso decreto;

RITENUTO necessario procedere ad una integrazione dei Codici Unici Progetto (CUP) riportati nel Piano di riparto di cui all'allegato 2 del citato decreto interministeriale;

CONSIDERATO che tale integrazione, finalizzata a fornire una rappresentazione analitica di ogni singolo intervento, rientra nella più estesa attività di rimodulazione di cui all'art.8 del richiamato decreto interministeriale.

DECRETA

Art.1) – L'allegato 2 "*Piano di riparto*" del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro del Turismo del 12 gennaio 2022, è integrato nei soli Codici Unici Progetto (CUP) come riportato nel "*Piano di riparto*" nell'allegato al presente decreto;

Art.2) – Fatto salvo quanto espressamente integrato con il presente decreto, restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro del Turismo del 12 gennaio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE
Felice Morisco